

AMBIENTI DI LAVORO

NUOVO PROTOCOLLO PER LA SICUREZZA COVID-19

Bassano del Grappa, 16 marzo 2020

Riportiamo i principali contenuti del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” che è stato sottoscritto dal Governo il 14 marzo 2020, dopo l’incontro con le Parti Sociali.

Ad oggi naturalmente riguarda **solo le attività non obbligate alla chiusura** a seguito del Decreto 11 marzo 2020.

Nel documento

- viene implicitamente auspicata **una riduzione degli spostamenti dei lavoratori**, o comunque una diminuzione dei contatti, che devono essere ridotti al minimo indispensabile;
- si dispone la **chiusura di tutti i reparti non indispensabili** alla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso al lavoro agile, ripetendo l’incentivo al ricorso a ferie e congedi retribuiti e a tutti gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- per quanto riguarda l’accesso agli ambienti di lavoro, dopo aver richiamato la necessità di informare i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità (in particolare riguardo all’obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre o sintomi influenzali e di informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro circa la comparsa di qualsiasi sintomo influenzale), viene data facoltà al datore di lavoro di effettuare la misurazione della temperatura all’ingresso dei dipendenti (nel rispetto della normativa privacy come suggerito nelle note a piè pagina del documento);
- per quanto riguarda l’**accesso dei fornitori** sono da evitare o ridurre al minimo i contatti tra i lavoratori. Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi e non accedere agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore deve attenersi alla distanza di un metro;
- viene richiamata la necessità di **ridurre il più possibile l’accesso ai visitatori** e far sottostare a tutte le regole aziendali le ditte esterne (pulizie, manutenzioni) che accedono ai locali, la stessa cosa vale per le aziende operanti in appalto;
- viene ribadita la necessità di **garantire la pulizia giornaliera** (a fine turno) e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, così come delle tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti;
- si dispone l’**obbligo di precauzioni igieniche**, quali la pulizia frequente delle mani con i mezzi (idonei) che l’azienda deve mettere a disposizione dei lavoratori;
- per quanto riguarda i DPI, non è previsto l’obbligo di mascherine per chi non manifesta sintomi. Le mascherine e altri DPI quali occhiali, guanti, tute e maschere, sono invece previsti, qualora le modalità di lavoro impongano una distanza interpersonale inferiore al metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative. Tutti i DPI utilizzati devono ovviamente essere conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;

- si favoriscono rimodulazioni nell'organizzazione aziendale e nei livelli produttivi in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa), vengono vietate le riunioni e le attività di formazione in aula e limitati al massimo gli spostamenti del personale all'interno dell'azienda, così come le trasferte e i trasferimenti sono vietati;
- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre o sintomi influenzali quali febbre o tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale. Si dovrà quindi procedere al suo allontanamento/isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria, l'azienda procederà a contattare le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
- viene richiamata l'importanza della sorveglianza sanitaria anche attraverso il coinvolgimento fattivo delle figure del Medico competente e del RLS/RLST. Di fatto si richiama, pur senza nominarla, la normativa sulla sicurezza del lavoro (D. Lgs. 81/2008) con le "normali" procedure generali che assolutamente non devono essere interrotte in questo periodo di crisi sanitaria, ma piuttosto potenziate nell'interesse di tutti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.